



Repertorio n. 1573

Raccolta n. 1071

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA  
PER LA CAVA DENOMINATA "RONDINE 2018"  
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 12 "CALIFORNIA"  
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12  
REPUBBLICA ITALIANA  
IL QUINDICI MAGGIO DUEMILIACIANNOVE  
15 - 05 - 2019

Registrato a:  
Modena  
il 16/05/2019  
n. 7696  
Serie 1T  
Euro 590,00

In Castelfranco Emilia (MO) nel mio studio in Corso Martiri n. 226, dinanzi a me dr. ALLEGRA LANDINI, Notaio in Castelfranco Emilia, appartenente al Distretto Notarile di Modena, sono comparsi i Signori:

BRUNO Arch. MARINO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 24 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale, agente nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo Territoriale del Comune di Castelfranco Emilia, in rappresentanza del Comune, nominato con decreto emesso dal Sindaco in data 4 maggio 2015 prot.n. 16336, dal medesimo prorogato con atto prot.n. 40059 del 14 settembre 2017 e con atto prot.n. 18098 del 6 maggio 2019 e quindi in rappresentanza del:

"COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA" con sede in Castelfranco Emilia (MO), Piazza della Vittoria n. 8, codice fiscale/partita IVA n. 00172960361 onde dare esecuzione:

- alle delibere del Consiglio Comunale n. 97 e 98 del 22 dicembre 2016;

- alla Delibera della Giunta Comunale n. 85 del 30 aprile 2019 che, in copia conforme all'originale firmata digitalmente dal Sindaco Stefano Reggianini e dal Segretario Iannelli Angela Maria e da me Notaio riprodotta in formato cartaceo mediante apposita certificazione di conformità ai sensi dell'art. 57-bis II comma L. 16 febbraio 1913 n. 89, si allega al presente atto sotto la lettera "A", **omessane la lettura** per dispensa avutane dai Comparenti;

- allo schema di Convenzione, allegato alla delibera della Giunta Comunale sopra citata che, in copia conforme all'originale firmata digitalmente dal Sindaco Stefano Reggianini, dal Segretario Angela Maria Iannelli e dall'Architetto Bruno Marino e da me Notaio riprodotta in formato cartaceo mediante apposita certificazione di conformità ai sensi dell'art. 57-bis II comma L. 16 febbraio 1913 n. 89, si allega al presente atto sotto la lettera "B", **omessane la lettura** per dispensa avutane dai Comparenti;

- alla Determina n. 413 del 14 maggio 2019 che, in copia conforme all'originale firmato digitalmente dall'Architetto Bruno Marino e da me Notaio riprodotta in formato cartaceo mediante apposita certificazione di conformità ai sensi dell'art. 57-bis II comma L. 16 febbraio 1913 n. 89, si allega al presente atto sotto la lettera "C", **omessane la lettura** per dispensa avutane dai Comparenti;



DONNINI GIORGIO, nato a Marano sul Panaro (MO) il 6 marzo 1943, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

**"GRANULATI DONNINI S.P.A."**, con sede in Modena (MO), frazione San Damaso, Via Cave Montorsi n. 27/A, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al numero e codice fiscale **02242950364** ed al numero R.E.A. **MO - 276611**, a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 15 marzo 2019 che in estratto autentico trovasi allegata sotto la lettera "D" al precedente mio atto in data odierna rep.n. 1572/1070 in corso di formalità.

I medesimi delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

#### **SI PREMETTE**

- che la società "GRANULATI DONNINI S.P.A." in data 13 agosto 2018 con protocollo di ricezione n. 18895-18900-18901 ha presentato al Comune istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 4/2018;
- che la competente conferenza dei servizi ha esaminato, ai sensi della L.R. 4/2018 e la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici e amministrativi esprimendo il proprio parere con verbale conclusivo prot. n. 10957 del 3 maggio 2019;
- che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il Piano di coltivazione e sistemazione della cava Rondine 18 è in fase conclusiva in virtù del provvedimento autorizzatorio unico;
- che ai sensi degli artt. 20 e 21 il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- che le attività di cui alla presente convenzione saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni ambientali contenute nel Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018;
- che la società "GRANULATI DONNINI S.P.A." in data 13 agosto 2018 con protocollo di ricezione n. 18895-18900-18901 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava Rondine 2018 per l'estrazione di ghiaia;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "California" identificato dal n. 12 del PAE del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16 marzo 2009, a seguito dell'Intesa approvata con Delibera di

Consiglio Comunale n. 46 del 10 marzo 2009;

- che l'area in argomento è oggetto dell'Accordo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 2016, ai sensi dell'Art. 24 della L.R. n. 7/2004 e dell'Art. 11 della L. 241/1990, e sottoscritto in data 6 luglio 2017, relativo all'attuazione del Polo Estrattivo n. 12 "California" secondo le previsioni del PAE vigente del Comune di Castelfranco Emilia;

- che l'area oggetto della presente Convenzione è attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di Castelfranco Emilia al **foglio 114** con i **mappali**:

17	di Ha 00.76.20	RDEuro 62,84,	RAEuro 70,84;
18	di Ha 00.29.00	RDEuro 23,91,	RAEuro 26,96;
19	ENTE URBANO	di Ha 00.47.20;	
24	ENTE URBANO	di Ha 01.40.40;	
156	ENTE URBANO	di Ha 00.18.78;	
158	di Ha 00.65.43	RDEuro 111,00,	RAEuro 67,58;
160	ENTE URBANO	di Ha 02.75.20;	
164	di Ha 00.40.00	RDEuro 119,14,	RAEuro 47,51;
7 (PARTE)	di Ha 01.88.40	RDEuro 155,36,	RAEuro 175,14;
11 (PARTE)	di Ha 04.27.60	RDEuro 357,03,	RAEuro 397,51;
12 (PARTE)	di Ha 03.10.80	RDEuro 259,50,	RAEuro 288,93;
13 (PARTE)	di Ha 00.62.80	RDEuro 113,67,	RAEuro 64,87;


confinanti nel complesso con Strada Comunale, immobili identificati dai mappali 10, 8, Via Muzza Corona, immobili identificati dai mappali 193, 21, 195, 163, 170, 114, 33, 32, 113, 144, 143, salvo altri, per una superficie catastale complessiva in proprietà interessata dal progetto della cava Rondine 2018 pari a mq 80.296, di cui mq 38.925 effettivamente scavabili in approfondimento rispetto alle cave pregresse nel settore Rondine;

- che nell'area di cui al punto precedente, foglio 114 mappali 17, 18, 19, 24, 156, 158, 160, 164, 7p, 11p, 12p e 13p, si intendono sostituiti tutti i piani di coltivazione e sistemazione, le convenzioni e le autorizzazioni vigenti;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava in capo alla Società deriva dai seguenti atti di provenienza:

- quanto ai terreni identificati dai mappali 24, 160, 17, 156 e 158 per compravendita con atto a ministero Dr. ANNA MARIA CESERANI, Notaio in Castelfranco Emilia, in data 2 ottobre 2002 rep. n. 46324/12574 registrato a Modena in data 21 ottobre 2002 al n. 32 Serie 1T e trascritto a Bologna in data 24 ottobre 2002 ai part. n. 34149 et 34150;

- quanto ai terreni identificati dai mappali 7, 11, 12 e 13 per compravendita con atto a ministero Dr. ANNA MARIA CESERANI, Notaio in Castelfranco Emilia, in data 20 luglio 2004 rep. n. 48749/13889 registrato a Modena in data 5 agosto 2004 al n. 8433 Serie 1T e trascritto a Bologna il 6 agosto 2004 al part. n. 30526;





- quanto al terreno identificato dal mappale 164 per compravendita con atto a ministero Dr. ANNA MARIA CESERANI, Notaio in Castelfranco Emilia, in data 29 novembre 2004 rep. n. 49200/14164 registrato a Modena in data 22 dicembre 2004 al n. 12785 Serie 1T e trascritto a Bologna il 23 dicembre 2004 al part. n. 45975;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 17/91, alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PIAE/PAE in argomento ed alla scheda monografica del Polo 12 "California" ad esso allegata;

- che l'Accordo ai sensi dell'art. 24 L.R. 7/2004 prevede fra le altre cose opere di mitigazione, compensazione e recupero a carico degli esercenti l'attività estrattiva nel Polo 12, i cui contenuti sono recepiti nella presente convenzione;

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 85 del 30 aprile 2019 e fa propri i contenuti dell'Accordo;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune con prot. n. 10955 del 3 maggio 2019 e che in seguito verranno citati come Progetto;

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

REL. CR1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

REL. CR2i RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GIACIMENTOLOGICA

REL. CR3ii RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

REL. CR4ii RELAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

REL. CR5ii PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REL. CR6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - RENDER

REL. CR7ii PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

REL. CR8ii PROPOSTA DI CONVENZIONE

REL. CR9ii DESCRIZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO



VIARIO DEL POLO 12

TAV. CT0 STATO DI FATTO - COROGRAFIA

TAV. CT1 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO A CURVE DI LIVELLO

TAV. CT2 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO SU BASE CATASTALE - PARTICELLARE

TAV. CT3ii PROGETTO - ESCAVAZIONE LOTTI 1 e 2 - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO

TAV. CT4ii SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO

TAV. CT5ii SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO

TAV. CT6 SEZIONI 1 - 2 - 3 - STATO DI FATTO - COLTIVAZIONE - SISTEMAZIONE

TAV. CT7ii PROGETTO - VIABILITÀ INTERNA POLO 12

TAV. CT8ii PROGETTO - VIABILITÀ ESTERNA POLO 12

FASC. E PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

- che i dati più significativi della cava Rondine 2018 sono i seguenti:

tipologia di uso del materiale estratto: ghiaie e sabbie di natura alluvionale;

superficie totale interessata dal progetto: mq 80.296;

superficie destinata all'escavazione: mq 38.925;

profondità massima di scavo: - m 12,5;

volume totale autorizzato: mc 92.040;

volume utile asportabile: mc 78.234;

volume di scarto: mc 13.806.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

#### **TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1 - INQUADRAMENTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/1991 smi, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava Rondine 2018, nel rispetto dell'Accordo ex art 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo n.12 "California" in attuazione della prima fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia.

##### **ART. 1 bis - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA**

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991 smi.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

##### **Art. 1 tris - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI**

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia



provinciali che regionali, dall'Accordo art. 24 L.R. 7/2004 nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

## **TITOLO II - ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

### **ART. 1 quater - SUPERFICIE DI CAVA**

L'area interessata dall'intervento è di mq 80.296 (ottantamiladuecentonovantasei), di cui mq 38.925 (trentottomila novecentoventicinque) effettivamente oggetto di escavazione in approfondimento, senza il coinvolgimento di aree in ampliamento a piano campagna; una superficie di mq 45.200 (quarantacinquemiladuecento) (comprensiva dell'intera area di scavo) sarà sottoposta a sostanziali interventi di sistemazione morfologica e vegetazionale; un'ulteriore superficie di mq 35.096 (trentacinquemilanovantasei) è occupata da aree di rispetto o già sottoposte a risistemazione sulle quali si effettueranno interventi marginali di sistemazione di raccordo.

### **ART. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE**

Il materiale estratto è costituito da sabbie e ghiaie di provenienza alluvionale; il volume estraibile è di mc 78.234 mc, così come indicato nel Progetto ed in riduzione rispetto a quanto previsto dall'Accordo in termini volumetrici per l'area in questione.

Una quota del volume di ghiaia attribuito dall'Accordo alla Cava Rondine 2018 pari a 8.684 mc sarà estratto nella cava Ghiarata 1, esercitata dalla Ditta nella medesima fase attuativa.

### **ART. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE**

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra.

- a) Il terreno sterile scavato sarà riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) La profondità massima raggiungibile è di m 12,50 (dodici virgola cinquanta), rilevati rispetto al piano di campagna e ad apposito caposaldo inamovibile esistente (spigolo sudest del capannone proprietà Mazzucchi), conformemente alle profondità previste dal PAE e meglio specificate nell'articolo 8.3 dell'Accordo.
- c) Conformemente a quanto stabilito all'art. 17 delle norme tecniche d'attuazione del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una distanza di + m 2,00 rispetto al livello della falda e, qualora questa dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità a quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale e ad ARPAE per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti.
- d) Qualora la falda dovesse essere intercettata ad una profondità diversa da quella prevista e descritta nello "Studio

2004  
ami-  
ove-  
ap-  
o a  
emi-  
sot-  
ca e  
nta-  
già  
in-  
  
pro-  
mc,  
o a  
area  
  
alla  
cava  
cua-  
  
i la  
  
la-  
di  
  
dici  
a e  
dest  
fon-  
8.3  
  
orme  
man-  
ella  
nta,  
one,  
liz-  
in  
icio  
ve-  
con-  
  
fon-  
udio

idrologico ed idrogeologico di dettaglio a supporto delle attività estrattive del polo sovracomunale 12 "California" in Comune di Castelfranco Emilia", nel successivo Addendum, nell'Accordo e nelle successive valutazioni di cui all'istanza di valutazione di impatto ambientale, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo.

Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i modi e i tempi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di dichiarazione di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al punto c).

e) La Ditta si impegna ad eseguire, in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n. 12 e secondo le modalità e le frequenze individuate in ottemperanza all'art. 45 delle N.T.A. del PAE nella Delibera della Giunta Comunale n.34 del 20/03/2018 e specificate negli atti di Progetto, il piano di monitoraggio delle acque sotterranee per l'intero comparto estrattivo "California", sulla nuova rete di monitoraggio appositamente realizzata (piezometri P1-P7);

- il rilevamento del livello di falda durante le fasi esecutive del progetto dovrà avvenire tramite i datalogger posti nei piezometri P3, P6 e P7 che effettueranno misure in continuo;


- in fase esecutiva su tutti i piezometri di valle (P4, P5, P6 e P7) saranno effettuate misure mensili in campo di livello piezometrico, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica; su tutti i piezometri, di monte (P1, P2 e P3) e di valle (P4, P5, P6 e P7), saranno eseguite analisi chimiche trimestrali con profilo completo;

- la determinazione del livello di falda nei piezometri di monte, dovrà essere determinata in concomitanza con le analisi chimiche;

- dal termine delle attività al collaudo la frequenza diverrà trimestrale/semestrale per i piezometri di valle/monte.

Il profilo analitico completo comprende: determinazione del livello di falda, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica, durezza, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ossidabilità, solfati, alcalinità, calcio, sodio, potassio, magnesio, potenziale redox, torbidità, COD, idrocarburi (espressi come n-esano), cadmio, piombo, cromo, rame, alluminio, nichel.

Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito alle autorità competenti (ARPAE, Comune di Castelfranco Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile) con le tempistiche e modalità specificate nel Progetto (trasmissione mensile delle misure piezometriche rilevate in continuo dai datalogger, raffronto quindicinale tra i livelli di falda misurati e la profondità di scavo raggiunta, trasmissione entro 30 (trenta) giorni dallo loro esecuzione delle anali-





si chimiche) e comunque presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista dal PIAE/PAE vigente. L'adempimento del piano di monitoraggio sarà garantito a mezzo di fidejussione come descritto nel successivo art. 10.

f) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie.

g) In ottemperanza alle prescrizioni del PAE sarà eseguito il controllo dei parametri polveri totali, PM10 e NO2, tramite due campagne di monitoraggio quindicinali durante i primi 2 (due) anni di attività in cava (coltivazione), una durante il periodo estivo ed una durante l'inverno, presso il recettore R1, o, in alternativa, nel recettore individuato come R3; contemporaneamente alla misura delle concentrazioni di polveri si procederà alla raccolta dei dati relativi ai parametri meteorologici a frequenza oraria; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad ARPAE e STCP entro 60 (sessanta) giorni dall'effettuazione delle misure e comprenderanno l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto e i dati di monitoraggio, anche in formato file.xls.

h) Il piano di monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività e dal traffico, comprenderà due campagne di monitoraggio annuali di durata settimanale per il controllo di LAeq, livelli statistici e analisi spettrale, registrati con frequenza minima di 1 (un) minuto, da effettuarsi presso entrambi i recettori R1 (o in alternativa R3), per il controllo del disturbo sonoro dovuto alle attività di cava, ed R9, per il controllo del rumore legato al traffico indotto; a corredo dei rilievi acustici sarà fornita la misura dei dati meteorologici a frequenza oraria (velocità del vento e precipitazioni, al fine di verificare la validità dei livelli acustici misurati); contemporaneamente alle misure del rumore presso il recettore R9 si procederà al conteggio del numero di passaggi dei mezzi sulla strada; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad ARPAE e STCP entro 60 (sessanta) giorni dall'effettuazione delle misure.

i) L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui all'art.5 dell'Accordo sottoscritto e dettagliate nella Relazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione.

l) Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, conformemente all'art.21 delle NTA del PAE e all'art.11.2 dell'Accordo sottoscritto, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Il mancato adempimento degli impegni di cui a punto e) e delle disposizioni di cui all'art.5.3 dell'Accordo costituirà violazione degli obblighi assunti implicando l'applicazione delle

sanzioni previste dall'art. 22 della L.R. 17/1991 smi.

#### **ART. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata.

Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico per i dovuti controlli.

#### **ART. 4bis - RECINZIONE**

È già presente una recinzione, corredata dei necessari cartelli monitori ogni 40 m, lungo il perimetro del comparto a nord di via Salvetto; preliminarmente all'escavazione dovrà essere installata una recinzione, anch'essa corredata dei necessari cartelli monitori ogni 40 m, al confine con l'area già collaudata ex cava San Giacomo.

#### **ART. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Ai sensi dell'art 29 delle norme tecniche di attuazione del PAE nella zona di accesso della cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, di seguito riportati:

- Comune di Castelfranco Emilia
- tipo di materiale estratto
- quantità di materiale estraibile
- massima profondità di scavo dal piano campagna
- denominazione della cava
- Ditta esercente e relativo recapito telefonico
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico
- sorvegliante dei lavori e relativo recapito telefonico
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata
- eventuali proroghe dell'autorizzazione
- progettisti
- destinazione finale al termine della sistemazione


### **TITOLO III - TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

#### **ART. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI**

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 128 del 09/04/1959, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e dall'art. 147 della L.R. 3/99 al Comune, alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e alla A.U.S.L. competente il Documento di Sicurezza e Salute (DSS).

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, contestualmente alla denuncia di eserci-



zio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava.

L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente in occasione della presentazione della Relazione annuale ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) della L.R. 18/2016.

#### **Art. 7 - DURATA AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 27 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 2 (due) per la fase di estrazione ed in anni 2 (due) per il completamento della sistemazione, per un totale di anni 4 (quattro), a partire dalla data di efficacia della relativa Autorizzazione, in conformità con quanto fissato nell'Accordo per la prima fase attuativa del PAE e nel rispetto delle fasi indicate nel progetto di coltivazione e ripristino approvato.

#### **Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma secondo, della L.R. 17/1991, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione.

Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

#### **Art. 9 - TARIFFE**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, definita in Euro/mc 0,70 con appositi aggiornamenti ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della L.R. 17/1991.

Detta somma sarà eventualmente aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato agli articoli 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti con successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

#### **Art. 9 bis - MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE**

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui all'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del PAE.



Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti, alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti.

#### **Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE**


A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta presta al Comune le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale morfologica e vegetazionale della cava è stabilito in **Euro 238.255,54** (duecentotrentottomila duecentocinquantacinque virgola cinquantaquattro), di cui Euro 159.169,90 (centocinquantanovemila centosessantanove virgola novanta) per il ripristino morfologico e Euro 79.085,64 (settantanovemilaottantacinque virgola sessantaquattro) per la sistemazione agrovegetazionale, corrispondenti al 100% (cento per cento) della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto;

tale importo comprende Euro 111.095,80 (centoundicimilanovantacinque virgola ottanta) di maggiori oneri per la sistemazione migliorativa rispetto al ripristino minimo in ottemperanza alle norme di PAE, come dettagliato negli atti di Progetto (Fascicolo CR3ii);

b) l'ammontare della garanzia per l'adempimento delle prescrizioni di monitoraggio è stabilito in Euro 22.625,00 (ventiduemilaseicentoventicinque virgola zero zero), corrispondenti al 100% (cento per cento) della spesa presunta spettante alla Ditta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto;

c) a garanzia della realizzazione, progettazione e cessione della pista ciclabile in fregio alla ex "Cava San Giacomo" adiacente a Via Muzza Corona di cui all'art. 14bis della Con-



venzione del 14/01/2012 rep. 11488 "Cava Rondine 2010" è mantenuta attiva la fidejussione n. 84262128 UNIPOL dell'importo di Euro 51.992,85 (cinquantunomila novecentonovantadue virgola ottantacinque);

c.1) Attualmente sono attive nell'area di cava Rondine 2018 le seguenti fidejussioni, che saranno estinte contestualmente alla costituzione delle nuove garanzie di cui ai punti a) e b):

- n. 612508 INA Assitalia dell'importo di Euro 111.095,80 (centoundicimilanovantacinque virgola ottanta), a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica e vegetazionale nell'area di cava "Rondine", a seguito del collaudo dell'adiacente area "Ex Cava San Giacomo" e della conseguente riduzione della garanzia fidejussoria prestata per l'area di cava "Rondine", come stabilito nella Determina n. 18 del 30 gennaio 2012;

- n. 84262096 UNIPOL dell'importo di Euro 30.984,45 (trentamila novecentoottantaquattro virgola quarantacinque), a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione finale morfologica e vegetazionale previste nella "Cava Rondine 2010", come definite all'art. 10 della Convenzione del 14 gennaio 2012 rep. 11488;

- n. 84262114 UNIPOL dell'importo di Euro 5.986,00 (cinquemilanovecentoottantasei virgola zero zero), a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni di monitoraggio nella "Cava Rondine 2010";

d) Le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno costituite a mezzo di fidejussione di primario istituto bancario o di primaria società assicurativa, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito, ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

d.1) Le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno rilasciate a fine lavori e presa in carico della rotatoria via Salvetto/via Muzza Corona, propedeutica all'attuazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3.1 dell'Accordo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 2016 e sottoscritto in data 6 luglio 2017.

e) Il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% (cento per cento) dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio.

Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.

f) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attesta-

zione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

g) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera f), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale incameramento delle garanzie.

h) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

i) Fatte salve specifiche disposizioni previste nell'accordo, le garanzie prestate in funzione della realizzazione di opere devono corrispondere al 100% (cento per cento) del valore delle stesse.

La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta della Ditta qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera per almeno 1/3 (un terzo).

l) Il deposito del contratto di garanzia conforme a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo nonché dal PAE, è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività estrattiva.

#### **Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE**

La fase di collaudo è regolata come segue:

a) la ditta deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori;

b) l'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;

c) nel caso di riscontro positivo il Comune rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione.

Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a).

Nel caso invece di non accettabilità dei sopradetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste.


I termini sono ordinatori.

Decorso il termine il privato può notificare al Comune apposita diffida ad adempiere;

d) il collaudo può essere parziale;

e) lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc.).

f) fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo





della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

g) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera f) del presente articolo.

#### **Art. 12 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI**

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguirsi sulla base del progetto approvato:

a) la Ditta dovrà mantenere, per un periodo di anni 3 (tre) dal momento della messa a dimora, una fidejussione di Euro 37.128,64 (trentasettemilacentotrentotto virgola sessantaquattro), pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di manutenzione del verde, come desunto dagli atti di Progetto.

La garanzia di cui al precedente comma a) sarà costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, depositata con modalità analoghe a quelle indicate al precedente art. 10.

Al termine della sistemazione dell'area a verde la Ditta darà apposita comunicazione formale al Comune; a partire dalla data di comunicazione decorrerà il termine di 3 (tre) anni previsto per la manutenzione degli impianti vegetazionali.

Alla scadenza la Ditta dovrà richiedere o svincolo della fidejussione.

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune di Castelfranco Emilia, sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

All'esito positivo di tale accertamento, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia suddetta.

#### **Art. 13 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ**

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di Progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di centoventi (120) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo previsto, sulla base di computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 (sessanta) giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase

attuativa d'ufficio.

La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### **Art. 14 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE**

##### **- MITIGAZIONI - DANNI**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/1991, modificato dall'art 27 della L.R. 7/2004, è obbligata ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di Progetto.

Deve altresì provvedere alla manutenzione/aggiornamento e alla realizzazione delle opere di mitigazione previste in cava

a) arginelli in terra già presenti;

b) mantenimento del manto bituminoso sulla strada di accesso della cava, alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; dovranno essere previste adeguate piazzole di scambio per facilitare l'incrocio tra i mezzi; i mezzi di servizio in uscita dalle zona di cava non dovranno imbrattare la viabilità pubblica; durante il transito, i cassoni dei mezzi di servizio dovranno essere telonati; effettuare la manutenzione (sfalcio e pulizia) dei fossi stradali prospicienti le aree oggetto di escavazione;

c) adeguata bagnatura, con maggiore frequenza nei periodi caldi, delle superfici polverose e lavaggio della viabilità asfaltata di accesso;

d) realizzazione/mantenimento dei fossi di guardia perimetrali;

e) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui.


La Ditta dovrà dare corretta attuazione del piano di coltivazione e sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo.

##### **Art. 14 bis - OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE**

La Ditta si impegna a garantire e a mettere a disposizione del Comune le somme derivanti e calcolate sulla base dei volumi estratti, risultanti dalle relazioni annuali, da destinare alla realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 3 e nell'allegato 4 dell'Accordo.

L'importo complessivo per opere compensative associate alla presente Convenzione da garantire e mettere a disposizione è pari ad Euro 70.410,60 (settantamilaquattrocentodieci virgola sessanta) corrispondenti a mc 78.234 di materiale utile con onere compensativo pari a Euro/mc 0,90, come individuato nell'art.13.2 dell'Accordo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3.

Gli importi indicati saranno eventualmente aggiornati in se-



guito a ridefinizioni delle tariffe (art. 12 comma 2 L.R. 17/1991) disposte da Delibera di Giunta Regionale, decurtando eventuali aumenti della tariffa dagli importi originariamente stabiliti per l'onere compensativo.

Il non rispetto degli impegni assunti, da parte della Ditta, sarà motivo sufficiente per applicare la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 16 L.R. 17/1991.

Il mancato rispetto degli impegni assunti dal Comune non inciderà sull'autorizzazione estrattiva rilasciata.

Previo accordo con il Comune, il soggetto Attuatore avrà la facoltà di anticipare la realizzazione delle restanti opere.

Le opere realizzate e le relative spese sostenute verranno riassorbite dagli oneri correlati alla futura escavazione, sino al pareggio contabile.

#### **Art 15 - REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 634 del 16/10/1972.

#### **Art. 16 - TITOLO EDILIZIO**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Non necessitano, quindi, di titoli abilitativi di cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO ONERI**

Il mancato pagamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti artt. 9 e 14 bis alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/1991) nonché l'automatica sospensione dell'Autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

#### **TITOLO IV - CONTROLLI**

##### **Art. 18 - MISURE E CONTROLLI -**

##### **RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Re-

2 L.R.  
curtando  
riamente

lazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 15 (quindici) dicembre di ciascun anno di durata della autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile e sterile);

- relazione sull'utilizzo del materiale includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto al 30 novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui ai precedenti artt. 9 e 14 bis.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Contestualmente alla presentazione della Relazione annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.

Per consentire le verifiche dell'andamento dei lavori ed il rispetto delle specifiche di cui all'allegato 4 dell'Accordo sottoscritto, conformemente alle disposizioni riportate all'art.3, i soggetti attuatori dovranno effettuare una rendicontazione semestrale del materiale estratto.


#### **Art. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### **TITOLO V - CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **Art. 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o ope-





re pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di Progetto avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva, fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 13 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 21 - VARIANTI**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sarà considerata come nuovo piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14.

In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente.

A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.

#### **Art. 22 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di Progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli Atti di Progetto.

#### **Art. 23 - DEROGHE EX ART. 104 D.P.R. 128/59**

L'escavazione di cui al presente Progetto avverrà solo in approfondimento pertanto non riguarderà aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, eventualmente subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto provinciale di deroga.

#### **Art. 24 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto: l'area sarà rivestita con materiali terrosi derivanti principalmente dalle coltivazioni condotte al suo interno, con la creazione di un'area ritombata a piano campagna a nordest e di un piano ribassato di 11 m rispetto al piano campagna naturale; tale profondità deve essere eventualmente aggiornata in riferimento alle oscillazioni della falda nell'ultimo decennio, rispetto al cui livello massimo deve essere garantito un franco di + m

2,0.

Il fabbisogno di materiale terroso per i ripristini morfologici, complessivamente pari a circa 85.000 mc, non è totalmente coperto dal terreno disponibile in cava.

Si stima un deficit di materiale terroso pari a circa 15.478 mc, che potrà essere importato in conformità ai requisiti previsti dal PAE e dal PIAE, dal D.P.R. 120/2017 in materia di "Terre e rocce da scavo", e dal D.Lgs. 117/2008 in materia di "rifiuti di estrazione"; si privilegia l'importazione di materiali di copertura e/o degli sterili provenienti da altri siti estrattivi interni al Polo 12 ed in particolare dalla cava Ghiarata 1, esercitata dalla Ditta nella medesima fase attuativa.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il materiale importato, da utilizzarsi per i ripristini, conformemente a quanto dichiarato nel Fascicolo CR7ii "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione", dovrà essere costituito da materiali terrosi sterili o vegetali che rispettino quanto previsto dagli artt. 53 delle NTA del PAE, nonché le specifiche dettate dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal DPR n.120/2017 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e/o dei sottoprodotti, nonché dal D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i rifiuti di estrazione.


La Ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente del Comune, tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di portare all'interno della cava i terreni, specificandone il cantiere d'origine, la tipologia e la quantità, allegando le analisi chimiche previste dalle norme vigenti, oltre alla cartografia con individuazione dell'area di cava dove verranno depositati in cumuli detti materiali.

A partire dalla data di comunicazione il materiale potrà essere depositato in cava: il deposito dovrà durare 15 (quindici) giorni, dovrà essere segnalato da apposito cartello identificativo indicante la data e il cantiere di provenienza; tale importazione dovrà essere trascritta sul "Registro delle Prescrizioni" di cava e, allo scadere del periodo di deposito, il materiale potrà essere utilizzato per i ripristini dell'area di cava.

La Ditta dovrà attestare il conferimento del materiale esterno nell'area di cava, mediante trascrizione sul "Registro delle Prescrizioni" di cava (art.52 del DPR 128/59).

Il titolare della autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.lgs. 117/2008, è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti ammini-



strativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 25 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE**

##### **ARCHEOLOGICO O STORICO**

La coltivazione di cui alla presente convenzione riguarda esclusivamente aree già scoticate e scavate.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 (ventiquattro) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### **Art. 26 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLCI**

Qualora, durante le fasi di coltivazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

#### **Art. 27 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 28 - EVENTUALE PESATURA INERTI**

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa sistemata all'ingresso del Polo 12 su Via Salvetto, all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

#### **Art. 29 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata

al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche al fine della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui agli artt. 9 e 14bis della presente Convenzione.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

#### **Art. 29 bis - SANZIONI**

Le sanzioni previste in caso di illegittimo esercizio dell'attività estrattive sono disciplinate dall'art. 22 L.R. 17/1991. Ai sensi dell'art.22 comma 3 L.R. 17/1991 la Ditta riconosce sin d'ora legittimo il calcolo di un'eventuale sanzione per attività abusiva (maggior volume scavato o per volume scavato in difformità dall'autorizzazione) effettuato assumendo i valori vigenti espressi dalla Camera di Commercio di Modena pubblicati sul sito ufficiale.

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt. 6 e 18 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4.

#### **Art. 30 - MANCATO RISPETTO OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI**

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione in riferimento ai quantitativi massimi estraibili autorizzati, alle opere di recupero e sistemazione finale ed alle opere di mitigazione e compensazione di cui agli art.li 14 e 14bis comporta l'applicazione degli art.li 16, 17, 18 della L.R.17/1991 smi, nonché l'impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni.


La condizione ostativa permane sino al corretto adempimento degli obblighi da parte del privato o sino all'escussione della fidejussione.

#### **ART. 30bis - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

I rifiuti di estrazione prodotti ed importati durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n.120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

#### **ART. 31 - CONTENZIOSO**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli im-





pegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto Collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

La decisione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione.

Ed io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto, su sei fogli per facciate ventuno e fin qui della presente e ne ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me Notaio alle ore 12,50.

F.to Bruno Marino

F.to Donnini Giorgio

F.to ALLEGRA LANDINI Notaio

IMPRONTA DEL SIGILLO

ALLEGATO <sup>A</sup>  
al REP. N. 1543/1041



**Comune di Castelfranco Emilia**  
**Provincia di Modena**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DELIBERAZIONE NR. 85 DEL 30/04/2019**

**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R.N.17/1991, ART. 12, NELLA CAVA DENOMINATA " CAVA RONDINE 2018" - DITTA MERCENTE " GRANULATI DONNINI SPA " - APPROVAZIONE .**

Il giorno duemiladiciannove addi trenta Aprile alle ore 12:30 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Dalla lettura dell'appello nominale risultano:

		Pres/Ass	votazione	Votazione Imm eseg.
1	Reggianini Stefano	Presente	Favorevole	Favorevole
2	Cocchi Bonora Maurizia	Assente		
3	Vigarani Massimiliano	Presente	Favorevole	Favorevole
4	Gargano Giovanni	Presente	Favorevole	Favorevole
5	Bertoncelli Denis	Presente	Favorevole	Favorevole
6	Pastore Leonardo	Presente	Favorevole	Favorevole
7	Caselgrandi Nadia	Presente	Favorevole	Favorevole
8	Graziosi Valentina	Assente		

PRESENTI N.: 6

ASSENTI N.: 2

Assiste il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco, il sig. Stefano Reggianini, pone in trattazione il suindicato progetto.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL SINDACO  
STEFANO REGGIANINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
IANNELLI ANGELA MARIA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 85 del 30/04/2019

PROPOSTA N. 89



**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R.N.17/1991, ART. 12, NELLA CAVA DENOMINATA " CAVA RONDINE 2018" - DITTA ESERCENTE " GRANULATI DONNINI SPA " - APPROVAZIONE .**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Viste:

- la L.R. 17/1991 "Discipline delle attività estrattive" che disciplina l'attività estrattiva nella Regione Emilia Romagna ed assegna rispettivamente alle Province la competenza per la redazione del Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani attività estrattive (PAE);
- la L.R. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" che, all'art. 23, stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del Piano comunale delle attività estrattive (PAE), indicando all'art. 21, le modalità per il perfezionamento dell'intesa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10/03/2009 di approvazione dell'Intesa ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004 - variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Modena con valore e gli effetti di Piano Attività Estrattive (PAE) per il Comune di Castelfranco Emilia ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009 "*Pianificazione infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Modena (PIAE) Piano delle attività estrattive (PAE) per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Concordia sulla Secchia, Formigine, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Palagano, Prignano sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Zocca. Approvazione: deduzione alle riserve regionali; controdeduzioni alle osservazioni; intesa con i Comuni per dare valenza di PAE al PIAE; dichiarazione di sintesi - misure adottate per il monitoraggio; piano infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Modena (PIAE) con valore ed effetti di PAE*";

Considerato che:

- il Piano Comunale per le Attività Estrattive (PAE) recepisce le indicazioni del PIAE e concorre a soddisfare parte del fabbisogno provinciale definendo in dettaglio le scelte in materia di attività estrattive che verranno attuate sul proprio territorio in relazione alle specifiche situazioni territoriali;
- il Piano Comunale per le Attività Estrattive (PAE) fissa:
  - gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
  - le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi di materiali massimi estraibili;
  - le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di recupero e monitoraggio ambientale;
  - le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di trasformazione del territorio con l'individuazione preventiva degli effetti che deriveranno dall'applicazione delle scelte di piano;
- la pianificazione concordata tra la Provincia di Modena e il Comune di Castelfranco Emilia si è basata in particolare, in relazione alla necessità di contenere il consumo di suolo quale elemento determinante di uno sviluppo sostenibile, sulla scelta di concentrare le future escavazioni in quelle aree che in passato erano state già sede di attività estrattive, anche al fine di non aprire nuove aree estrattive eccetto che al Polo estrattivo comunale n. 12 "California";
- la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso una trattativa con i privati interessati, da concretizzarsi con la stipula di Accordi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 e 24 della L.R. 7/2004, obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;



Considerato inoltre che:

- al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, la Giunta Comunale con deliberazione n. 222 del 22.11.2016 ha approvato linee guida da osservare per la definitiva approvazione degli atti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni estrattive;
- con la deliberazione n.97 del 22/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato l' "Atto di indirizzo per l'esercizio dell'attività estrattiva nel comune di Castelfranco Emilia. Revisione in recepimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 22/11/2016";
- con la deliberazione n.98 del 22/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di "Accordo ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. e dell'art. 11 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo n. 12 denominato "California" in attuazione della Prima Fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia. Revisione in recepimento della deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 22/11/2016.";
- l'Accordo, ex art. 24 della L.R. 7/2004 s.m.i. e art. 11 della L. 241/1990 s.m.i., per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo n. 12 denominato "California" inerente l'attuazione della Prima Fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia, è stato sottoscritto tra il Comune e le ditte Granulati donnini spa, Frantoio fondovalle srl, Era 2000 srl e Consorzio Cave Bologna Soc.Coop. con atto a Ministero Notaio Allegra Landini in data 06/07/2017 - Rep.n.1021-Racc.n.667;

Considerato altresì che:

- la ditta GRANULATI DONNINI spa ha trasmesso alla Struttura Unica delle Attività Produttive – SUAP dell'Unione del Sorbara con modalità telematica in data 13/08/2018 prot.n. 18895-18900-18901 - l'istanza, finalizzata al conseguimento dell'Autorizzazione Estrattiva riguardante il Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata catastalmente al foglio 114 mappali 17, 18, 19, 24, 60, 156, 158, 160, 164, 7p, 11p, 12p e 13p, all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California"- Prima Fase;
- contestualmente all'istanza sopra citata, la ditta GRANULATI DONNINI spa ha presentato, in merito al suddetto Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia, la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.15 della L.R.4/2018;
- in base all'art.20 c.2 della L.R.4/2018 "L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.";
- è stata avviata conseguentemente da parte del SUAP, in qualità di Autorità competente, la procedura di V.I.A. ai sensi degli articoli 16 e 17 del Capo III della L.R. 4/2018, pubblicato l'avviso di deposito all'Albo telematico dell'Unione del Sorbara per 60 giorni naturali e consecutivi a partire dal 12/11/2018 ed indetta, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.n.241/1990 smi, con nota prot.n.1531 del 17/01/2019 la Conferenza di Servizi fissando la prima seduta il giorno 14/02/2019;
- la documentazione inerente la procedura di V.I.A., trasmessa alla Struttura Unica delle Attività Produttive – SUAP dell'Unione del Sorbara con modalità telematica in data 13/08/2018 prot.n. 18895-18900-18901, nell'ambito del procedimento della Conferenza di servizi, è stata opportunamente integrata e modificata con documentazione acquisita agli atti del SUAP in data 12/11/2018 con prot.n. 26151-26152, in data 21/03/2019 prot.n.11609 ed in data 12/04/2019 prot.n.9356;
- il competente Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R.17/91, l'istanza di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole con condizioni come risulta dal verbale della seduta del 23/04/2019 prot. SUAP n. 10459 del 24/04/2019, acquisito agli atti del Comune con PEC al prot. n. 16510 del 26/04/2019;
- il progetto assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - L.R. 4/2018, comprensivo del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento





denominata "Cava Rondine 2018", è risultato nel complesso ambientalmente compatibile, come emerso nella seduta del 23/04/2019 in base alle posizioni espresse dagli enti competenti coinvolti;

Tenuto conto che:

- il progetto presentato come sopra è corredato dal Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 s.m.i.;
- fanno parte della documentazione oggetto di V.I.A. anche elaborati progettuali atti a definire la viabilità interna ed esterna utilizzata per l'espletamento dell'attività estrattiva,
- la seduta conclusiva della conferenza di servizi per la procedura di VIA in oggetto è prevista per il 03/05/2019;
- in conformità all'art. 13 della L.R. 17/91 s.m.i. fa parte della documentazione oggetto della procedura di V.I.A. lo schema di Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, che si allega al presente atto alla lettera A, quale parte integrante e sostanziale, nella forma definita ed allegata alla nota prot.n.16029 del 19/04/2019 inviata dal responsabile del Servizio Ambiente poi successivamente integrata con quanto concordato con i rappresentanti degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 23/04/2019;

Dato atto che:

- risulta accertato nell'ambito delle attività istruttorie svolte, che la Ditta GRANULATI DONNINI spa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R.17/91 perché possa procedersi alla stipula della suddetta Convenzione;
- ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia per la ditta GRANULATI DONNINI spa è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura di Modena in data 15/04/2019, ricevuta al protocollo banca dati antimafia PR\_MOUTG\_Ingresso\_0029028\_20190415 dalla quale risulta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Preso inoltre atto che:

- ai sensi dell'Accordo ex art.24 LR 7/2004 e art. 11 della L. 241/1990 s.m.i., sottoscritto in data 06/07/2017 - Rep.n.1021-Racc.n.667- a ministero Notaio Allegra Landini - la ditta GRANULATI DONNINI spa, unitamente alle altre ditte attuatrici, si è impegnata a mettere a disposizione del Comune di Castelfranco Emilia le somme, in ragione dei volumi estratti risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative così come stabilito all'art.3 dello stesso;
- il volume massimo estraibile complessivamente è pari a mc. 92.040 costituito da mc 78.234 di ghiaia e sabbia utile, mc 13.806 di volume di materiali terrosi (spurghi, scarti e sterili) previsti in due lotti di scavo;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione in oggetto, finalizzata alla determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 17 del 18/07/1991 per l'attuazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California"- Prima Fase, ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta GRANULATI DONNINI spa esercente l'attività;

Richiamati:

- il D.P.R. 09/04/1959 n. 128, modificato con D.Lgs. 624 del 25/11/1996;
- la L.R. 17 del 18/07/1991 s.m.i.;
- la L.R. n. 4 del 20/04/2018;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 s.m.i.;
- il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

In seguito alla votazione il cui esito è riportato sul frontespizio del presente atto;



## DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione in oggetto per la determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 17 del 18/07/1991 per l'attuazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California"-Prima Fase, ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta GRANULATI DONNINI spa esercente l'attività, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto alla lettera A;
2. di approvare il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, parte integrante del progetto presentato, dando atto che eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. di dare atto che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla suddetta Convenzione, verranno depositate apposite fideiussioni a garanzia della corretta esecuzione del progetto oltre che della manutenzione delle piantumazioni, secondo gli importi e con le prescrizioni specificate nella medesima;
4. di dare atto che, come stabilito all'art. 3 e nell'allegato 4 dell'Accordo sottoscritto di cui in premessa, la Ditta esercente dovrà garantire e mettere a disposizione del Comune di Castelfranco Emilia le somme derivanti e calcolate sulla base dei volumi estratti, risultanti dalle relazioni annuali, da destinare alla realizzazione delle opere compensative;
5. di dare atto che dovranno essere versati al Comune annualmente secondo le modalità stabilite nella Convenzione, gli oneri di escavazione dovuti in rapporto al quantitativo di materiale scavato, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. 17/1991 s.m.i.;
6. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, Arch. Bruno Marino, di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente deliberazione, in nome e per conto del Comune di Castelfranco Emilia.

Dopodiché stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

## LA GIUNTA COMUNALE

in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO**  
Istruttore

**SERVIZIO AMBIENTE**  
Arch. Marino Bruno


Ognibene Silvia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 85 del 30/04/2019

5/5

PROPOSTA N. 89



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A

DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 110/2010

Certifico io sottoscritta dr. ALLEGRA LANDINI, Notaio in Castelfranco Emilia (MO), appartenente al Distretto Notarile di Modena, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto da numero cinque pagine su numero cinque fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata:

- dal Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia STEFANO REGGIANINI con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 20 settembre 2016 al 20 settembre 2019 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA;
- dal Segretario Generale del Comune di Castelfranco Emilia ANGELA MARIA IANNELLI con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 10 agosto 2017 al 10 agosto 2020 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA.

Castelfranco Emilia, li 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove), nel mio studio alle ore 9:32 (nove e trentadue) UTC.







- che l'area in argomento è oggetto dell'Accordo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/12/2016, ai sensi dell'Art. 24 della L.R. n. 7/2004 e dell'Art. 11 della L. 241/1990, e sottoscritto in data 06/07/2017, relativo all'attuazione del Polo Estrattivo n. 12 "California" secondo le previsioni del PAE vigente del Comune di Castelfranco Emilia;
- che l'area oggetto della presente Convenzione è attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di Castelfranco Emilia al foglio 114 con i mappali 17, 18, 19, 24, 156, 158, 160, 164, 7p, 11p, 12p e 13p, per una superficie catastale complessiva in proprietà interessata dal progetto della cava Rondine 2018 pari a mq 80.296, di cui mq 38.925 effettivamente scavabili in approfondimento rispetto alle cave pregresse nel settore Rondine;
- che nell'area di cui al punto precedente, foglio 114 mappali 17, 18, 19, 24, 156, 158, 160, 164, 7p, 11p, 12p e 13p, si intendono sostituiti tutti i piani di coltivazione e sistemazione, le convenzioni e le autorizzazioni vigenti;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava è attestata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli Artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e risulta dalle visure catastali allegate alla documentazione tecnica;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;
- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 17/91, alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PIAE/PAE in argomento ed alla scheda monografica del Polo 12 "California" ad esso allegata;
- che l'Accordo ai sensi dell'art. 24 L.R. 7/2004 prevede fra le altre cose opere di mitigazione, compensazione e recupero a carico degli esercenti l'attività estrattiva nel Polo 12, i cui contenuti sono recepiti nella presente convenzione;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e fa propri i contenuti dell'Accordo;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, e che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

REL. CR1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

REL. CR2i RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GIACIMENTOLOGICA

REL. CR3ii	RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
REL. CR4ii	RELAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
REL. CR5ii	PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
REL. CR6	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - RENDER
REL. CR7ii	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
REL. CR8ii	PROPOSTA DI CONVENZIONE
REL. CR9ii	DESCRIZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO VIARIO DEL POLO 12
TAV. CT0	STATO DI FATTO - COROGRAFIA
TAV. CT1	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO A CURVE DI LIVELLO
TAV. CT2	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO SU BASE CATASTALE - PARTICELLARE
TAV. CT3ii	PROGETTO - ESCAVAZIONE LOTTI 1 e 2 - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO
TAV. CT4ii	SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO
TAV. CT5ii	SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE - PLANIMETRIA A CURVE DI LIVELLO
TAV. CT6	SEZIONI 1 - 2 - 3 - STATO DI FATTO - COLTIVAZIONE - SISTEMAZIONE
TAV. CT7ii	PROGETTO - VIABILITÀ INTERNA POLO 12
TAV. CT8ii	PROGETTO - VIABILITÀ ESTERNA POLO 12
FASC. E	PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

- che i dati più significativi della cava Rondine 2018 sono i seguenti:

tipologia di uso del materiale estratto: ghiaie e sabbie di natura alluvionale;

superficie totale interessata dal progetto: mq 80.296;


superficie destinata all'escavazione: mq 38.925;

profondità massima di scavo: - m 12,5;

volume totale autorizzato: mc 92.040;

volume utile asportabile: mc 78.234;

volume di scarto: mc 13.806.



Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

### ART. 1 – INQUADRAMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/1991 smi, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava Rondine 2018, nel rispetto dell'Accordo ex art 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo n.12 "California" in attuazione della prima fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia.

### ART. 1bis - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991 smi.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

### Art. 1tris - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, dall'Accordo art. 24 L.R. 7/2004 nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

## TITOLO II - ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

### ART. 1quater – SUPERFICIE DI CAVA

L'area interessata dall'intervento è di mq 80.296, di cui mq 38.925 effettivamente oggetto di escavazione in approfondimento, senza il coinvolgimento di aree in ampliamento a piano campagna; una superficie di mq 45.200 (comprensiva dell'intera area di scavo) sarà sottoposta a sostanziali interventi di sistemazione morfologica e vegetazionale; un'ulteriore superficie di mq 35.096 è occupata da aree di rispetto o già sottoposte a risistemazione sulle quali si effettueranno interventi marginali di sistemazione di raccordo.

### ART. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estratto è costituito da sabbie e ghiaie di provenienza alluvionale; il volume estraibile è di mc 78.234 mc, così come indicato nel Progetto ed in riduzione rispetto a quanto previsto dall'Accordo in termini volumetrici per l'area in questione.

Una quota del volume di ghiaia attribuito dall'Accordo alla Cava Rondine 2018 pari a 8.684 mc sarà estratto nella cava Ghiarata 1, esercita dalla Ditta nella medesima fase attuativa.

### ART. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra.

a) Il terreno sterile scavato sarà riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

b) La profondità massima raggiungibile è di m 12,50, rilevati rispetto al piano di campagna e ad apposito caposaldo inamovibile esistente (spigolo sudest del capannone proprietà Mazzucchi), conformemente alle profondità previste dal PAE e meglio specificate nell'articolo 8.3 dell'Accordo.

c) Conformemente a quanto stabilito all'art. 17 delle norme tecniche d'attuazione del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una distanza di + m 2,00 rispetto al livello della falda e, qualora questa dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità a quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale e ad ARPAE per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti.

d) Qualora la falda dovesse essere intercettata ad una profondità diversa da quella prevista e descritta nello "Studio idrologico ed idrogeologico di dettaglio a supporto delle attività estrattive del polo sovracomunale 12 "California" in Comune di Castelfranco Emilia", nel successivo Addendum, nell'Accordo e nelle successive valutazioni di cui all'istanza di valutazione di impatto ambientale, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i modi e i tempi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di dichiarazione di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al punto c).

e) La Ditta si impegna ad eseguire, in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n. 12 e secondo le modalità e le frequenze individuate in ottemperanza all'art. 45 delle N.T.A. del PAE nella Del. G.C. n.34 del 20/03/2018 e specificate negli atti di Progetto, il piano di monitoraggio delle acque sotterranee per l'intero comparto estrattivo "California", sulla nuova rete di monitoraggio appositamente realizzata (piezometri P1-P7);



il rilevamento del livello di falda durante le fasi esecutive del progetto dovrà avvenire tramite datalogger posti nei piezometri P3, P6 e P7 che effettueranno misure in continuo;

in fase esecutiva su tutti i piezometri di valle (P4, P5, P6 e P7) saranno effettuate misure mensili in campo di livello piezometrico, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica; su tutti i piezometri, di monte (P1, P2 e P3) e di valle (P4, P5, P6 e P7), saranno eseguite analisi chimiche trimestrali con profilo completo;

la determinazione del livello di falda nei piezometri di monte, dovrà essere determinata in concomitanza con le analisi chimiche;

dal termine delle attività al collaudo la frequenza diverrà trimestrale/semestrale per i piezometri di valle/monte.

Il profilo analitico completo comprende: determinazione del livello di falda, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica, durezza, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ossidabilità, solfati, alcalinità, calcio, sodio, potassio, magnesio, potenziale redox, torbidità, COD, idrocarburi (espressi come n-esano), cadmio, piombo, cromo, rame, alluminio, nichel.





Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito alle autorità competenti (ARPAE, Comune di Castelfranco Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile) con le tempistiche e modalità specificate nel Progetto (trasmissione mensile delle misure piezometriche rilevate in continuo dai datalogger, raffronto quindicinale tra i livelli di falda misurati e la profondità di scavo raggiunta, trasmissione entro 30 gg dallo loro esecuzione delle analisi chimiche) e comunque presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista dal PIAE/PAE vigente. L'adempimento del piano di monitoraggio sarà garantito a mezzo di fidejussione come descritto nel successivo art. 10.

f) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie.

g) In ottemperanza alle prescrizioni del PAE sarà eseguito il controllo dei parametri polveri totali, PM10 e NO2, tramite due campagne di monitoraggio quindicinali durante i primi due anni di attività in cava (coltivazione), una durante il periodo estivo ed una durante l'inverno, presso il recettore R1, o, in alternativa, nel recettore individuato come R3; contemporaneamente alla misura delle concentrazioni di polveri si procederà alla raccolta dei dati relativi ai parametri meteorologici a frequenza oraria; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad ARPAE e STCP entro 60 giorni dall'effettuazione delle misure e comprenderanno l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto e i dati di monitoraggio, anche in formato file .xls.

h) Il piano di monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività e dal traffico, comprenderà due campagne di monitoraggio annuali di durata settimanale per il controllo di LAeq, livelli statistici e analisi spettrale, registrati con frequenza minima di 1 minuto, da effettuarsi presso entrambi i recettori R1 (o in alternativa R3), per il controllo del disturbo sonoro dovuto alle attività di cava, ed R9, per il controllo del rumore legato al traffico indotto; a corredo dei rilievi acustici sarà fornita la misura dei dati meteorologici a frequenza oraria (velocità del vento e precipitazioni, al fine di verificare la validità dei livelli acustici misurati); contemporaneamente alle misure del rumore presso il recettore R9 si procederà al conteggio del numero di passaggi dei mezzi sulla strada; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad ARPAE e STCP entro 60 giorni dall'effettuazione delle misure.

i) L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui all'art.5 dell'Accordo sottoscritto e dettagliate nella Relazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione.

l) Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, conformemente all'art.21 delle NTA del PAE e all'art.11.2 dell'Accordo sottoscritto, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Il mancato adempimento degli impegni di cui a punto e) e delle disposizioni di cui all'art.5.3 dell'Accordo costituirà violazione degli obblighi assunti implicando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 della L.R. 17/1991 s.m.i.

#### ART. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e

cartografati su base C.T.R. in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico per i dovuti controlli.

#### ART. 4bis - RECINZIONE

È già presente una di recinzione, corredata dei necessari cartelli monitori ogni 40 m, lungo il perimetro del comparto a nord di via Salvetto; preliminarmente all'escavazione dovrà essere installata una recinzione, anch'essa corredata dei necessari cartelli monitori ogni 40 m, al confine con l'area già collaudata ex cava San Giacomo, .

#### ART. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Ai sensi dell'art 29 delle norme tecniche di attuazione del PAE nella zona di accesso della cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, di seguito riportati:


- Comune di Castelfranco Emilia
- tipo di materiale estratto
- quantità di materiale estraibile
- massima profondità di scavo dal piano campagna
- denominazione della cava
- Ditta esercente e relativo recapito telefonico
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico
- sorvegliante dei lavori e relativo recapito telefonico
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata
- eventuali proroghe dell'autorizzazione
- progettisti
- destinazione finale al termine della sistemazione

### TITOLO III – TARIFFE – GARANZIE - OBBLIGHI

#### ART. 6 – DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 128 del 09/04/1959, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e dall'art. 147 della L.R. 3/99 al Comune, alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e alla A.U.S.L. competente il Documento di Sicurezza e Salute (DSS).



In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente in occasione della presentazione della Relazione annuale ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) della L.R. 18/2016.

#### Art. 7 - DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 27 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 2 per la fase di estrazione ed in anni 2 per il completamento della sistemazione, per un totale di anni 4, a partire dalla data di efficacia della relativa Autorizzazione, in conformità con quanto fissato nell'Accordo per la prima fase attuativa del PAE e nel rispetto delle fasi indicate nel progetto di coltivazione e ripristino approvato.

#### Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma secondo, della L.R. 17/1991, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

#### Art. 9 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, definita in €/mc 0,70 con appositi aggiornamenti ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della L.R. 17/1991. Detta somma sarà eventualmente aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato agli articoli 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti con successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

#### Art. 9bis - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui all'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del PAE.

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti, alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci

giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti.

#### Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta presta al Comune le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale morfologica e vegetazionale della cava è stabilito in € 238.255,54, di cui € 159.169,90 per il ripristino morfologico e € 79.085,64 per la sistemazione agrovegetazionale, corrispondenti al cento per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto;

tale importo comprende € 111.095,80 di maggiori oneri per la sistemazione migliorativa rispetto al ripristino minimo in ottemperanza alle norme di PAE, come dettagliato negli atti di Progetto (Fascicolo CR3ii);

b) l'ammontare della garanzia per l'adempimento delle prescrizioni di monitoraggio è stabilito in € 22.625,00, corrispondenti al cento per cento della spesa presunta spettante alla Ditta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto;


c) A garanzia della realizzazione, progettazione e cessione della pista ciclabile in fregio alla ex "Cava San Giacomo" adiacente a via Muzza Corona di cui all'art. 14bis della Convenzione del 14/01/2012 rep. 11488 "Cava Rondine 2010" è mantenuta attiva la fidejussione n. 84262128 UNIPOL dell'importo di € 51.992,85;

c.1) Attualmente sono attive nell'area di cava Rondine 2018 le seguenti fidejussioni, che saranno estinte contestualmente alla costituzione delle nuove garanzie di cui ai punti a) e b):

- n. 612508 INA Assitalia dell'importo di € 111.095,80, a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica e vegetazionale nell'area di cava "Rondine", a seguito del collaudo dell'adiacente area "Ex Cava San Giacomo" e della conseguente riduzione della garanzia fidejussoria prestata per l'area di cava "Rondine", come stabilito nella Det. n. 18 del 30/01/2012;

- n. 84262096 UNIPOL dell'importo di € 30.984,45, a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione finale morfologica e vegetazionale previste nella "Cava Rondine 2010", come definite all'art. 10 della Convenzione del 14/01/2012 rep. 11488;

- n. 84262114 UNIPOL dell'importo di € 5.986, a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni di monitoraggio nella "Cava Rondine 2010";





d) Le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno costituite a mezzo di fidejussione di primario istituto bancario o di primaria società assicurativa, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito, ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

d.1) Le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno rilasciate a fine lavori e presa in carico della rotatoria via Salvetto/via Muzza Corona, propedeutica all'attuazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3.1 dell'Accordo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/12/2016 e sottoscritto in data 06/07/2017.

e) Il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio. Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.

f) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

g) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera f), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale incameramento delle garanzie.

h) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

i) Fatte salve specifiche disposizioni previste nell'accordo, le garanzie prestate in funzione della realizzazione di opere devono corrispondere al 100% del valore delle stesse. La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta della Ditta qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera per almeno 1/3.

l) Il deposito del contratto di garanzia conforme a quanto previsto dall'art.12 dell'Accordo nonché dal PAE, è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività estrattiva.

#### Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

La fase di collaudo è regolata come segue:

a) la ditta deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori;

b) L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;

c) nel caso di riscontro positivo il Comune rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione. Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla

data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a). Nel caso invece di non accettabilità dei sopradetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste. I termini sono ordinatori. Decorso il termine il privato può notificare al Comune apposita diffida ad adempiere;

d) il collaudo può essere parziale;

e) lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc.).

f) fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

g) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera f) del presente articolo.

#### Art. 12 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguirsi sulla base del progetto approvato:

a) la Ditta dovrà mantenere, per un periodo di anni tre dal momento della messa a dimora, una fidejussione di € 37.128,64, pari al 100% del costo delle opere di manutenzione del verde, come desunto dagli atti di Progetto.



La garanzia di cui al precedente comma a) sarà costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, depositata con modalità analoghe a quelle indicate al precedente art. 10.

Al termine della sistemazione dell'area a verde la Ditta darà apposita comunicazione formale al Comune; a partire dalla data di comunicazione decorrerà il termine di 3 anni previsto per la manutenzione degli impianti vegetazionali.

Alla scadenza la Ditta dovrà richiedere o svincolo della fidejussione. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune di Castelfranco Emilia, sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. All'esito positivo di tale accertamento, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia suddetta.

#### Art. 13 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di Progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di centoventi (120) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa. A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo



previsto, sulla base di computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase attuativa d'ufficio. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### Art. 14 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE – MITIGAZIONI - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/1991, modificato dall'art 27 della L.R. 7/2004, è obbligata ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di Progetto.

Deve altresì provvedere alla manutenzione/aggiornamento e alla realizzazione delle opere di mitigazione previste in cava

- a) arginelli in terra già presenti;
- b) mantenimento del manto bituminoso sulla strada di accesso della cava, alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; dovranno essere previste adeguate piazzole di scambio per facilitare l'incrocio tra i mezzi; i mezzi di servizio in uscita dalle zone di cava non dovranno imbrattare la viabilità pubblica; durante il transito, i cassoni dei mezzi di servizio dovranno essere telonati; effettuare la manutenzione (sfalcio e pulizia) dei fossi stradali prospicienti le aree oggetto di escavazione;
- c) adeguata bagnatura, con maggiore frequenza nei periodi caldi, delle superfici polverose e lavaggio della viabilità asfaltata di accesso;
- d) realizzazione/mantenimento dei fossi di guardia perimetrali;
- e) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui.

La Ditta dovrà dare corretta attuazione del piano di coltivazione e sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo.

#### Art. 14 bis - OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

La Ditta si impegna a garantire e a mettere a disposizione del Comune le somme derivanti e calcolate sulla base dei volumi estratti, risultanti dalle relazioni annuali, da destinare alla realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 3 e nell'allegato 4 dell'Accordo.

L'importo complessivo per opere compensative associate alla presente Convenzione da garantire e mettere a disposizione è pari ad € 70.410,60 corrispondenti a mc 78.234 di materiale utile con onere compensativo pari a €/mc 0,90, come individuato nell'art.13.2 dell'Accordo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3.

Gli importi indicati saranno eventualmente aggiornati in seguito a ridefinizioni delle tariffe (art. 12 comma 2 L.R. 17/1991) disposte da Delibera di Giunta Regionale, decurtando eventuali aumenti della tariffa dagli importi originariamente stabiliti per l'onere compensativo.

Il non rispetto degli impegni assunti, da parte della Ditta, sarà motivo sufficiente per applicare la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 16 L.R. 17/1991. Il mancato rispetto degli impegni assunti dal Comune non inciderà sull'autorizzazione estrattiva rilasciata.

Previo accordo con il Comune, il soggetto Attuatore avrà la facoltà di anticipare la realizzazione delle restanti opere. Le opere realizzate e le relative spese sostenute verranno riassorbite dagli oneri correlati alla futura escavazione, sino al pareggio contabile.

#### Art 15 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 634 del 16/10/1972.

#### Art. 16 - TITOLO EDILIZIO

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Non necessitano, quindi, di titoli abilitativi di cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato pagamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti artt. 9 e 14bis alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/1991) nonché l'automatica sospensione dell'Autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

#### TITOLO IV - CONTROLLI

#### Art. 18 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 15 dicembre di ciascun anno di durata della autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile e sterile);





- relazione sull'utilizzo del materiale includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto al 30 novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui ai precedenti artt. 9 e 14bis. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Contestualmente alla presentazione della Relazione annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.

Per consentire le verifiche dell'andamento dei lavori ed il rispetto delle specifiche di cui all'allegato 4 dell'Accordo sottoscritto, conformemente alle disposizioni riportate all'art.3, i soggetti attuatori dovranno effettuare una rendicontazione semestrale del materiale estratto.

#### Art. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

### TITOLO V – CONDIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di Progetto avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva, fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 13 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### Art. 21 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sarà considerata come nuovo piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14.

In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.

#### Art. 22 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di Progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli Atti di Progetto.

#### Art. 23 - DEROGHE EX ART. 104 D.P.R. 128/59

L'escavazione di cui al presente Progetto avverrà solo in approfondimento pertanto non riguarderà aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, eventualmente subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto provinciale di deroga.

#### Art. 24 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto: l'area sarà rivestita con materiali terrosi derivanti principalmente dalle coltivazioni condotte al suo interno, con la creazione di un'area ritombata a piano campagna a nordest e di un piano ribassato di 11 m rispetto al piano campagna naturale; tale profondità deve essere eventualmente aggiornata in riferimento alle oscillazioni della falda nell'ultimo decennio, rispetto al cui livello massimo deve essere garantito un franco di + m 2,0.

Il fabbisogno di materiale terroso per i ripristini morfologici, complessivamente pari a circa 85'000 mc, non è totalmente coperto dal terreno disponibile in cava. Si stima un deficit di materiale terroso pari a circa 15'478 mc, che potrà essere importato in conformità ai requisiti previsti dal PAE e dal PIAE, dal D.P.R. 120/2017 in materia di "Terre e rocce da scavo", e dal D.Lgs. 117/2008 in materia di "rifiuti di estrazione"; si privilegia l'importazione di materiali di copertura e/o degli sterili provenienti da altri siti estrattivi interni al Polo 12 ed in particolare dalla cava Ghiarata 1, esercita dalla Ditta nella medesima fase attuativa.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il materiale importato, da utilizzarsi per i ripristini, conformemente a quanto dichiarato nel Fascicolo CR7ii "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione", dovrà essere costituito da materiali terrosi sterili o vegetali che rispettino quanto previsto dagli artt. 53 delle MTA del PAE, nonché le specifiche dettate dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal DPR n. 120/2017 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e/o dei sottoprodotti, nonché dal D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i rifiuti di estrazione.

La Ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente del Comune, tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di portare all'interno della cava i terreni, specificandone il cantiere d'origine, la tipologia e la quantità, allegando le analisi chimiche previste dalle norme vigenti.



oltre alla cartografia con individuazione dell'area di cava dove verranno depositati in cumuli detti materiali.

A partire dalla data di comunicazione il materiale potrà essere depositato in cava: il deposito dovrà durare 15 giorni, dovrà essere segnalato da apposito cartello identificativo indicante la data e il cantiere di provenienza; tale importazione dovrà essere trascritta sul "Registro delle Prescrizioni" di cava e, allo scadere del periodo di deposito, il materiale potrà essere utilizzato per i ripristini dell'area di cava.

La Ditta dovrà attestare il conferimento del materiale esterno nell'area di cava, mediante trascrizione sul "Registro delle Prescrizioni" di cava (art.52 del DPR 128/59).

Il titolare della autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.lgs. 117/2008, è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### Art. 25 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

La coltivazione di cui alla presente convenzione riguarda esclusivamente aree già scoticate e scavate.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### Art. 26 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di coltivazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

#### Art. 27 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dovranno essere

rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### Art. 28 - EVENTUALE PESATURA INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa sistemata all'ingresso del Polo 12 su via Salvetto, all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

#### Art. 29 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche al fine della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui agli artt. 9 e 14bis della presente Convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

#### Art. 29 bis - SANZIONI

Le sanzioni previste in caso di illegittimo esercizio dell'attività estrattive sono disciplinate dall'art. 22 L.R. 17/1991. Ai sensi dell'art.22 comma 3 L.R. 17/1991 la Ditta riconosce sin d'ora legittimo il calcolo di un'eventuale sanzione per attività abusiva (maggior volume scavato o per volume scavato in difformità dall'autorizzazione) effettuato assumendo i valori vigenti espressi dalla Camera di Commercio di Modena pubblicati sul sito ufficiale.

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt.6 e 18 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016 comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4.

#### Art. 30 - MANCATO RISPETTO OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione in riferimento ai quantitativi massimi estraibili autorizzati, alle opere di recupero e sistemazione finale ed alle opere di mitigazione e compensazione di cui agli art.li 14 e 14bis comporta l'applicazione degli art.li 16, 17, 18 della L.R.17/1991 smi, nonché l'impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni. La condizione ostativa permane sino al corretto adempimento degli obblighi da parte del privato o sino all'escussione della fidejussione.

#### ART. 30bis - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

I rifiuti di estrazione prodotti ed importati durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di





gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n.120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

#### ART. 31 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto Collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Castelfranco Emilia li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

p. IL COMUNE

Il Dirigente Delegato

LA DITTA ESERCENTE

Granulati Donnini S.p.A.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A

DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 110/2010

Certifico io sottoscritta dr. ALLEGRA LANDINI, Notaio in Castelfranco Emilia, appartenente al Distretto Notarile di Modena, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto da numero diciotto pagine su numero nove fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata:

- dal Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia STEFANO REGGIANINI con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 20 settembre 2016 al 20 settembre 2019 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA;
- dal Segretario Generale del Comune di Castelfranco Emilia ANGELA MARIA IANNELLI con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 10 agosto 2017 al 10 agosto 2020 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA;
- dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia BRUNO MARINO con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 25 maggio 2018 al 25 maggio 2021 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA.

Castelfranco Emilia, li 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove), nel mio studio alle ore 10:05 (dieci e zero cinque) UTC.





**COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**  
Provincia di Modena

ALLEGATO <sup>cl</sup> e <sup>u</sup>

al REP. N. 1513/1041

**SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

*Edilizia Privata, Piani Urbanistici Attuativi e Urbanizzazione*

Inserimento N. 437 del 10/05/2019

**Determinazione n. 413 del 14/05/2019**

**OGGETTO:** INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DIRIGENTE CHE INTERVERRÀ ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE N° 17 DEL 18/07/1991 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN APPROFONDIMENTO DENOMINATA "CAVA RONDINE 2018"

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**VISTO** il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 27.12.2018 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio – Arch. Bruno Marino;

**DATO ATTO** che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 85 del 30/04/2019 "schema di convenzione per l'esercizio di attività estrattiva ai sensi della l.r.n.17/1991, art. 12, nella cava denominata cava Rondine 2018" - ditta esercente granulati Donnini spa – approvazione" con la quale :

-si approva lo schema di convenzione per la determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 17 del 18/07/1991 per l'attuazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California"- Prima Fase, ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta GRANULATI DONNINI spa esercente l'attività;

-si approva il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 dando atto che eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate;

-si dà atto che in sede di stipula dell'atto notarile interverrà il Responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio – Arch. Bruno Marino;

**VISTA** la "bozza di convenzione" allegata alla deliberazione di G.C. n. 85 del 30/04/2019, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

**DATO ATTO** che:



- la convenzione sopra citata dovrà essere stipulata tra le parti mediante atto notarile;  
- in sede di stipula di tale atto notarile interverrà il dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, Arch. Bruno Marino;  
- ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia per la ditta GRANULATI DONNINI spa è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura di Modena in data 15/04/2019, ricevuta al protocollo banca dati antimafia PR\_MOUTG\_Ingresso\_0029028\_20190415 dalla quale risulta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**VISTO** l'atto del Sindaco prot. 16336 del 04.05.2015 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio (di cui al combinato disposto dell'art. 109 comma 2 e dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00) all'Arch. Bruno Marino, prorogato con atto prot. 40059 del 14.9.2017 e ulteriormente prorogato con atto prot. 18098 del 06/05/2019;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla stipula della convenzione di cui sopra;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;



### **D E T E R M I N A**

1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale della presente determinazione;

2) **DI DARE ATTO** che relativamente alla sottoscrizione della convenzione per la determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 17 del 18/07/1991 per l'attuazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California"- Prima Fase, ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta GRANULATI DONNINI spa esercente l'attività, interverrà in sede di stipula dell'atto notarile il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, Arch. Bruno Marino, legittimato a rappresentare l'Ente all'esterno;

3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 33/2013.

Castelfranco Emilia, 14/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO



2/3

Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 413 del 14/05/2019





**Determinazione n. 413 del  
14/05/2019**

Arch. Marino Bruno

(Atto del Sindaco di conferimento al Dirigente/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza; n. Prot n. 18098 del 06/05/2019 (proroga prot. n. 16336 del 04/05/2015 e prot. 40059 del 14/09/2017) e decreto di sostituzione prot.39435 del 05.10.2018)

**Originale firmato digitalmente**

**Riepilogo contabile:**

Tipo (uscita/ Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc.	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo




CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A

DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 110/2010

Certifico io sottoscritta dr. ALLEGRA LANDINI, Notaio in Castelfranco Emilia, appartenente al Distretto Notarile di Modena, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto da numero tre pagine su numero tre fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata:

dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia BRUNO MARINO con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la validità legale dal 29 maggio 2017 al 29 maggio 2020 del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT SPA.

Castelfranco Emilia, li 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove), nel mio studio alle ore 9:21 (nove e ventuno) UTC.

The block contains a large, fluid handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Allegra Landini'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text 'NOTAIO ALLEGRA LANDINI IN GIUSTIZIA' and 'CASTELFRANCO EMILIA'.

Copia conforme all'originale  
in più fogli muniti delle pre-  
scritte firme, ed ai suoi alle-  
gati, nei miei rogiti.

Castelfranco Emilia li. .... 16 MAG 2019

*Allegria Landini*

